

NORMATIVA VIGENTE

Movimentazione a fini non commerciali di cani, gatti e furetti

Laura Contalbrigo, Giandomenico Pozza, Paola De Benedictis, Franco Mutinelli

Centro di Referenza Nazionale per la Rabbia, Centro di Eccellenza Nazionale e Centro di Collaborazione OIE per le malattie dell'interfaccia uomo-animale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

La trattazione che segue vuole essere un utile strumento per rispondere ai dubbi e quesiti che più spesso vengono sottoposti all'attenzione del Servizio Accettazione e Relazioni con l'Utenza (SC7 - *Struttura complessa Comunicazione e conoscenza per la salute*) dell'IZSVe da parte di utenti privati, veterinari liberi professionisti e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale sulla movimentazione a fini non commerciali di animali d'affezione che sempre più frequentemente si recano con i loro proprietari al di fuori dei confini nazionali o vengono introdotti in Italia al seguito dei viaggiatori.

La nostra attenzione si è focalizzata sui requisiti sanitari richiesti per i cani, i gatti e i furetti che oltre ad essere i pet più diffusi, sono quelli sottoposti a rigide misure di profilassi contro la rabbia, grave zoonosi, per la quale l'IZSVe è Centro di Referenza Nazionale dal 2002 occupandosi di informazione e formazione in materia di controllo e prevenzione di questa malattia sia in ambito veterinario sia in medicina umana [1]. Il Laboratorio Rabbia dell'IZSVe è inoltre riconosciuto a livello internazionale per l'esecuzione dei test di titolazione degli anticorpi neutralizzanti contro il virus della rabbia: certificazione indispensabile per consentire l'ingresso di cani, gatti e furetti in molti Paesi. Tutte le informazioni relative alle modalità di esecuzione degli esami sierologici e la relativa modulistica sono scaricabili dal sito web: www.izsvenzie.it. Gli altri enti pubblici presso i quali si può richiedere la titolazione anticorpale presenti sul territorio nazionale sono l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise [2] e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana [3].

Nella Comunità Europea, la movimentazione a fini non commerciali di animali d'affezione è normata dal Regolamento (CE) n. 998/2003 e s.m.i. Si considera movimento a fini non commerciali il trasporto a seguito di un viaggiatore di un numero massimo di 5 soggetti, siano essi cani, gatti o furetti. Tale regolamento si riferisce agli spostamenti tra Stati Membri e dai Paesi Terzi verso la Comunità Europea, mentre

l'introduzione di un animale da compagnia proveniente da uno Stato Membro in un Paese Terzo deve ottemperare alla normativa vigente in quest'ultimo. Di seguito verranno chiariti i requisiti sanitari necessari alla movimentazione di cani, gatti e furetti da e verso gli Stati Membri della Comunità Europea, la Gran Bretagna, l'Irlanda, l'Isola di Malta, la Svezia e la Norvegia che storicamente si distinguono per l'applicazione di norme più restrittive sull'ingresso di animali d'affezione entro i loro confini nazionali. Successivamente si sono considerati i movimenti da e verso i principali Paesi terzi con particolare riguardo all'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone, l'Islanda Israele e il Sud Africa. Infine la movimentazione a fini non commerciali del furetto viene approfondita in un paragrafo dedicato, dato che in molti Paesi non-comunitari non viene considerato come animale d'affezione.

Stati Membri dell'Unione Europea

Per poter viaggiare liberamente con i loro proprietari attraverso gli Stati Membri incluse le isole che sono giuridicamente territori dell'UE quali Guiana Francese, Guadalupa, Martinica e Riunione, Isole Azzorre e Madeira, Isole Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla, cani e gatti devono essere identificati da un microchip conforme alla norma ISO11784 o all'allegato A della norma ISO11785 oppure da un tatuaggio, quest'ultimo ammesso solo fino al 3 luglio 2012 [4]. Devono essere dotati di un passaporto conforme alla Decisione della Commissione Europea n. 803 del 26 Novembre 2003, rilasciato in Italia dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS [5, 6]. Tale documento deve attestare la profilassi immunizzante annuale e la vaccinazione antirabbica, in corso di validità, conformemente alle raccomandazioni del produttore secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, punto b del Reg. (CE) n. 998/2003. Se si tratta di una prima vaccinazione o se i richiami del vaccino non sono stati eseguiti regolarmente, devono trascorrere almeno



21 giorni tra la data della vaccinazione e la movimentazione dell'animale. Sul passaporto deve inoltre essere certificata l'esecuzione di una visita clinica effettuata da un veterinario ufficiale o da un veterinario libero professionista nelle 24 ore prima della partenza.

Alcuni Paesi Europei hanno imposto delle restrizioni per la movimentazione a seguito dei viaggiatori di cani appartenenti a razze considerate pericolose. La Francia ammette la permanenza sul proprio territorio di cani di razza Pit Bull, American Staffordshire Bull Terrier, Mastiff, Tosa Inu e Rottweiler solo per un periodo massimo di 30 giorni ed è obbligatorio l'uso di guinzaglio e museruola [7]. Anche in Germania, esiste un elenco di razze canine considerate pericolose che comprende: Pitbull Terrier, American Staffordshire Bull Terrier e Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier, Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Cane Corso, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napoletano, Pitbull Bandog, Perro da Presa Canario, Perro da Presa Mallorquin, Rhondesian Ridgeback, Tosa Inu; la permanenza di cani appartenenti a queste razze deve essere limitata a un periodo massimo di 4 settimane e il cane deve essere accompagnato da un certificato rilasciato da un veterinario che dichiara l'equilibrio caratteriale del soggetto stabilito a seguito di una visita comportamentale [8]. Infine l'isola di Cipro vieta l'introduzione di cani di razza Pit Bull Terrier e American Pit Bull Terrier, Japanese Tosa Inu, Dogo Argentino e Fila Brasileiro [9].

La procedura per i movimenti di animali da compagnia a seguito dei viaggiatori tra gli Stati Membri si applica anche per i movimenti da e verso alcuni Paesi terzi che dal punto di vista storico e geografico nonché per scelte politico-commerciali si considerano equiparabili all'Unione Europea quali Andorra, Svizzera, Croazia in cui non sono ammessi cani di razza Pit Bull Terrier e Bull Terrier [10], Liechtenstein, Monaco, San Marino e Città del Vaticano [4].

Nell'ambito dell'UE, esistono delle eccezioni: Regno Unito, Irlanda, Malta e Svezia applicano norme più restrittive per la movimentazione degli animali d'affezione.

Regno Unito, Irlanda e Malta

Per il Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord), l'Irlanda e Malta si richiede che il cane o il gatto proveniente dall'Italia sia identificato esclusivamente con un microchip (il tatuaggio non è riconosciuto da questi Paesi come un sistema identificativo valido), applicato prima o lo stesso giorno della vaccinazione antirabbica, di un passaporto rilasciato dall'autorità competente, di regolare vaccinazione contro cimurro, epatite, parvovirus, parainfluenza e leptospirosi per il cane e panleucopenia, calicivirus e rinotracheite infettiva per il gatto, di una titolazione di anticorpi neutralizzanti contro il virus della rabbia pari o superiore a 0,5 UI/ml [11, 12]. Il prelievo di sangue per la titolazione anticorpale deve essere eseguito almeno 20 giorni dopo la vaccinazione antirabbica

[13]. Tuttavia, l'ingresso dell'animale in questi stati può avvenire non prima di sei mesi dopo il prelievo se la titolazione anticorpale ha esito positivo [11]. La vaccinazione antirabbica che deve essere riportata sul passaporto dell'animale e il prelievo per la titolazione anticorpale possono essere eseguiti sia dal veterinario libero professionista sia dal veterinario ufficiale. La titolazione va eseguita presso un laboratorio riconosciuto a livello internazionale come l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Una volta presa visione dell'esito favorevole dell'esame sierologico, il veterinario ufficiale deve riportarlo sul passaporto. Tale esito è valido per i movimenti intra-comunitari per tutta la vita dell'animale purché venga rispettata rigorosamente la profilassi vaccinale [4]. L'interruzione della continuità nella protezione vaccinale fa decadere la validità della titolazione e di conseguenza è necessario ripetere l'intera procedura (vaccinazione e titolazione).

Oltre alla vaccinazione antirabbica, i Paesi che seguono il *Pet Travel Scheme*, ossia l'elenco dei requisiti sanitari che un animale da compagnia deve avere per accedere a tali Paesi senza essere sottoposto a quarantena di 6 mesi, richiedono un trattamento antiparassitario efficace contro pulci e zecche in particolare per *Rhipicephalus sanguineus* a base di fipronil e uno antielmintico efficace contro *Echinococcus multilocularis*. Essi devono essere effettuati non meno di 24 e non più di 48 ore prima dell'entrata negli stati considerati [11].

I trattamenti antiparassitari e antielmintici possono essere praticati sia dal veterinario libero professionista che dal veterinario ufficiale che li certificano sul passaporto. Infine, 24 ore prima della partenza, il veterinario ufficiale sottopone l'animale a un esame clinico e ne dichiara il buono stato di salute. Per quei soggetti che viaggiano via terra dall'Italia al Regno Unito, le autorità britanniche richiedono che i trattamenti per ecto ed endoparassiti siano eseguiti in Francia con conseguente rilascio di certificazione ufficiale [14].

Inoltre, il *Pet Travel Scheme* stabilisce che i cani appartenenti alle razze Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Japanese Tosa non siano ammessi nel Regno Unito [11] e Malta [15].

Inoltre l'ingresso a Malta deve essere preceduto dall'invio di una richiesta di importazione ai servizi veterinari maltesi.

Svezia e Norvegia

Svezia e Norvegia accettano l'identificazione del cane o gatto sia con microchip sia con tatuaggio (fino al 3/07/2012); l'animale deve essere dotato di passaporto europeo e deve effettuare la vaccinazione antirabbica e la titolazione anticorpale (titolo degli anticorpi neutralizzanti $\geq 0,5$ UI/ml) eseguita presso un laboratorio riconosciuto. Il prelievo di sangue per la titolazione deve essere effettuato non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla vaccinazione antirabbica. Nei 10 giorni antecedenti la partenza, il soggetto deve essere sverminato con un prodotto efficace nei confronti dei cestodi e l'avvenuto

trattamento deve essere certificato da un veterinario [16, 17]. È inoltre richiesta la regolare immunoprofilassi annuale sia per il cane sia per il gatto. Inoltre la Norvegia non accetta l'ingresso di cani appartenenti alle seguenti razze: Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Japanese Tosa [17].

Paesi Terzi

I cani o gatti che si sono recati in Paesi Terzi al rientro in Italia devono esibire un esito favorevole della titolazione degli anticorpi nei confronti del virus della rabbia; il prelievo di sangue per tale esame sierologico deve essere eseguito 30 giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del movimento; il termine di tre mesi non si applica se la titolazione è stata eseguita con esito favorevole prima che l'animale abbia lasciato la Comunità Europea [4]. Nel Regolamento (CE) n. 998/2003 allegato II parte C sono elencati i Paesi Terzi per i quali non è richiesta la titolazione anticorpale al rientro in Italia. Tuttavia per alcuni di questi essa è necessaria per poter importare l'animale proveniente dall'Italia (tabella 1 e 2).

Isola Ascension, Barbados, Isole Cayman, Isole Falkland e Sant'Elena seguono il Pet Travel Scheme britannico [18, 19, 20, 21, 22]. Mauritius, Antigua e Barbuda richiedono anch'esse titolazione anticorpale con prelievo di sangue eseguito a 30 giorni dalla vaccinazione [23, 24].

Le Isole Vergini Britanniche richiedono almeno due vaccinazioni antirabbiche prima dell'esecuzione della titolazione che deve essere effettuata almeno 120 giorni dopo la prima vaccinazione e almeno 30 giorni dopo la seconda [25].

Per importazioni a Trinidad e Tobago si richiede che il prelievo sia eseguito dopo 30 giorni dalla vaccinazione e 5 mesi prima della partenza [26]; per Taiwan almeno 180 giorni prima della partenza [27].

Per coloro che intendono recarsi a Saint Kitts e Nevis sono richieste due titolazioni anticorpali con un primo prelievo effettuato a 30 giorni dal vaccino e un secondo prelievo a più di 30 giorni e a meno di 12 mesi dal primo [28]; è vietato l'ingresso nella federazione di Saint Kitts e Nevis ai cani di razza Pit Bull Terrier e Staffordshire Bull Terrier, Dogo Argentino, Perro da Presa Canario, Fila Brasileiro, Japanese Tosa e American Bull Terrier.

Particolari restrizioni si impongono anche per l'ingresso in Nuova Caledonia, Wallis e Futuna e nella Polinesia francese dove devono intercorrere 3 mesi tra la vaccinazione e il prelievo per la titolazione; inoltre tra il prelievo e la movimentazione devono intercorrere rispettivamente 6 mesi per la

Nuova Caledonia, Wallis e Futuna e 3 mesi per la Polinesia francese per la quale è comunque prevista una quarantena di un mese [29, 30, 31].

CONTINENTE	DENOMINAZIONE STATO ESTERO
AFRICA	Bahrein Emirati Arabi Uniti Isola Ascension Mayotte Sant'Elena
AMERICHE	Antigua e Barbuda Antille Olandesi Argentina Aruba Barbados Bermuda Canada Cile Giamaica Isole Cayman Isole Cayman Isole Falkland Isole Vergini Britanniche Messico Monserrat Saint Kitts e Nevis Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadine Trinidad e Tobago USA inclusa Guam
ASIA	Giappone Hong Kong Singapore Federazione Russa Taiwan
EUROPA	Bielorussia Bosnia-Erzegovina
OCEANIA	Australia Figi Malaysia Mauritius Nuova Caledonia Nuova Zelanda Polinesia Francese Vanuatu Wallis e Futuna

Tabella 1. Elenco dei Paesi Terzi che rientrano nell'allegato II, PARTE C del Reg. (CE) N. 998/2003 per i quali non viene richiesta la titolazione anticorpale all'ingresso nell'UE.



Infine, esistono Paesi nei quali cani e gatti provenienti dall'Italia non possono accedere come la Groenlandia, le Isole Fær Øer, Saint Vincent e Grenadine e la Giamaica che accettano solo cani e gatti nati e vissuti nel Regno Unito; oppure vi possono essere introdotti solo a seguito di lunghe quarantene come Monserrat (4 mesi) o Vanuatu dove comunque l'accesso è limitato ai cani e gatti che provengono dall'Australia, dalla Nuova Zelanda e dal Regno Unito.

Di seguito verranno trattati i casi di alcuni Paesi Terzi frequenti mete dei viaggiatori, ma con procedure particolarmente complesse per l'ingresso di animali d'affezione come Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Islanda.

Australia e Nuova Zelanda

Australia e Nuova Zelanda hanno una normativa molto restrittiva per l'importazione di cani e gatti e vengono richiesti, oltre alla titolazione degli anticorpi contro il virus della rabbia, anche altri accertamenti sierologici che dimostrino lo stato sanitario dell'animale.

In Australia non è ammessa l'importazione di alcune razze di cani considerate pericolose quali Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Japanese Tosa, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier e Presa Canario, e incroci di gatto domestico con specie selvatiche quali il gatto Savannah e il gatto del Bengala. Gli

animali esportati devono avere almeno 6 mesi d'età, le femmine non devono essere oltre la terza settimana di gestazione o in lattazione. È necessaria l'identificazione dell'animale con microchip e il rilascio del passaporto da parte dell'autorità sanitaria che certifichi l'immunoprofilassi effettuata per cimurro, parvovirus, parainfluenza, epatite, tosse dei canili (*Bordetella bronchiseptica*) nel cane e panleucopenia, calicivirus e rinotracheite infettiva nel gatto eseguite a non meno di 14 giorni e a non più di un anno dalla data della partenza. Per quanto riguarda la rabbia, la vaccinazione deve essere effettuata almeno 7 mesi prima del movimento certificandola sul passaporto dell'animale. A 30 giorni dalla vaccinazione e almeno 180 giorni prima del movimento, si può effettuare il prelievo di sangue per la titolazione anticorpale che deve dare esito positivo (titolo $\geq 0zyxw, 5qw$ UI/ml); tale esito è valevole solo per 12 mesi dalla data del prelievo. Nel caso del cane, nei 30 giorni prima della partenza devono essere effettuati una serie di accertamenti sierologici che comprendono: ricerca anticorpale con esito negativo per *Brucella canis* (sieroagglutinazione), *Ehrlichia canis* (immunofluorescenza) e *Leishmania infantum* (ELISA o immunofluorescenza). Ricerca anticorpale per *Leptospira canicola* con agglutinazione $< 50\%$ alla diluizione del siero 1:100 e 1:800. Nel caso in cui sia positiva la diluizione 1:100 e negativa quella 1:800 è possibile ripetere il test dopo 14 giorni e se con tale diluizione il siero risulta ancora negativo, il cane

ottiene il permesso di importazione nonostante la positività della diluizione 1:100. Per i soggetti diretti in Malaysia è necessario effettuare il test sierologico per Nipah Virus nei 45 giorni antecedenti la partenza [32].

I risultati delle analisi dovranno essere riportati dal veterinario ufficiale sull'apposita modulistica (Modello A e Modello B) scaricabile dal sito ufficiale australiano www.aqis.gov.au.

Nel cane si richiede un doppio trattamento antiparassitario con fipronil, certificato sul Modello A, da eseguire rispettivamente al momento del prelievo per gli esami sierologici e non più di 4 giorni prima della partenza. Nel gatto invece è sufficiente un singolo trattamento nei 4 giorni antecedenti la partenza. Contemporaneamente e con le stesse modalità di certificazione si deve eseguire anche il trattamento antielmintico.

Il proprietario dovrà inoltre sottoporre all'AQIS (*Australian Quarantine and Inspection Service*) una richiesta di permesso di importazione che una volta ottenuto ha una validità di 6 mesi [32].

Come l'Australia, anche la Nuova Zelanda esige uno standard sanitario elevato per permettere l'importazione di animali da compagnia. I soggetti importati devono avere almeno 9 mesi d'età, le femmine non devono essere in lattazione o se gravide, non devono superare il 42° giorno di gestazione. Inoltre non sono ammessi i cani di razza

CONTINENTE	DENOMINAZIONE STATO ESTERO
AFRICA	Emirati Arabi Uniti (la normativa varia a seconda dell'Emirato) Isola Ascension Sant'Elena
AMERICHE	Antigua e Barbuda Barbados Isole Cayman Isole Falkland Isole Vergini Britanniche Saint Kitts e Nevis Trinidad e Tobago
ASIA	Giappone Taiwan
OCEANIA	Australia Mauritius Nuova Caledonia Nuova Zelanda Polinesia Francese Wallis e Futuna

Tabella 2. Elenco dei Paesi Terzi che rientrano nell'allegato II, PARTE C del Reg. (CE) N. 998/2003 per i quali viene richiesta la titolazione anticorpale per poter procedere all'importazione di un cane o un gatto proveniente dall'Italia.

Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Japanese Tosa, American Pit Bull Terrier. L'identificazione del soggetto deve avvenire con microchip applicato prima della vaccinazione antirabbica e specificando la sede di impianto. L'immunoprofilassi deve essere regolarmente registrata sul passaporto dell'animale che dovrà risultare vaccinato per cimurro, parvoviroso, epatite, parainfluenza e tosse dei canili (*Bordetella bronchiseptica*), se si tratta di un cane; panleucopenia, caliciviroso e rinotracheite felina, se si tratta di un gatto.

Sono richieste due titolazioni anticorpali contro il virus della rabbia, il primo prelievo deve essere eseguito 21 giorni dopo la vaccinazione antirabbica se si tratta di prima vaccinazione, tale termine non è richiesto se si tratta di un richiamo. Tra il primo prelievo e la partenza dell'animale devono intercorrere almeno 180 giorni. Il test viene considerato valido solo per 12 mesi dalla data del prelievo. Il secondo prelievo insieme agli altri accertamenti sanitari richiesti deve essere effettuato nei 30 giorni antecedenti la partenza. Oltre alla titolazione anticorpale contro il virus della rabbia sono requisiti indispensabili la negatività all'esame sierologico per *Brucella canis* (sieroagglutinazione) ed *Ehrlichia canis* (immunofluorescenza). Per quanto riguarda il test di microagglutinazione per ricerca anticorpale *Leptospira canicola* il siero deve risultare negativo cioè con agglutinazione <50% con diluizione 1:100. Se la diluizione 1:100 risulta positiva e negativa la diluizione 1:400, il test può essere ripetuto dopo 14 giorni e nella diluizione 1:400 non si deve registrare incremento del titolo rispetto all'esame precedente. In alternativa si può evitare di sottoporre nuovamente l'animale all'esame purché venga dichiarato un trattamento con doxyciclina per 14 giorni o diidrostreptomina per 5 giorni alle dosi raccomandate per la specie in questione [33].

Si esige inoltre ricerca su striscio di sangue e ricerca anticorpi su siero per *Babesia gibsoni*. Essendo l'Italia Paese indenne è possibile evitare l'esecuzione del test ottenendo una dichiarazione ufficiale rilasciata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise [2] (Centro di Referenza nazionale per le malattie esotiche) da allegare ai documenti che accompagnano l'animale.

Per quanto riguarda le parassitosi, la normativa neozelandese richiede due esami coprologici per flottazione da eseguire nei 30 giorni precedenti la partenza, a distanza di 14 giorni l'una dall'altra; La ricerca di microfilarie della specie *Dirofilaria immitis* per filtrazione e la ricerca antigenica con test ELISA. Inoltre l'animale deve subire due trattamenti antielmintici il primo a non più di 21 giorni e il secondo a non più di 4 giorni dalla partenza; con la stessa tempistica va eseguito anche un trattamento antiparassitario con fipronil e uno con avermectina ai seguenti dosaggi:

- 6 µg/kg ivermectina oppure
- 0,5 mg/kg milbemicina oppure
- 2-4 µg/kg moxidectina.

I risultati di tutte le analisi e i trattamenti dovranno essere riportati dal veterinario ufficiale sull'apposita modulistica (Modello A) scaricabile dal sito ufficiale neozelandese www.maf.govt.nz.

Il proprietario dovrà inoltre presentare la richiesta ufficiale di importazione (*Import Permit Application Form*) all'*Animal Imports Service* neozelandese che avrà cura di rilasciare al richiedente il permesso di importazione che ha validità di un mese dalla data di emissione; 72 ore prima dello sbarco, l'arrivo dell'animale con indicazioni del numero di volo/nave e dell'orario presunto di atterraggio/attracco deve essere notificato al *NZMAF Quarantine Service* (Servizio di Quarantena del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste neozelandese). Infine, al momento dell'imbarco il Servizio Veterinario Aereoportuale avrà cura di compilare il Modello B che dovrà essere aggiunto alla restante documentazione.

Giappone

Le procedure per l'esportazione vanno iniziate almeno 7 mesi prima della partenza. L'animale deve essere regolarmente munito di passaporto e microchip installato prima delle ultime due vaccinazioni antirabbiche effettuate a distanza di più di 30 giorni e meno di un anno l'una dall'altra. Il prelievo per la titolazione anticorpale deve essere eseguito almeno 180 giorni prima della partenza e l'esito di tale esame ha validità di 2 anni dalla data del prelievo [34]. Si richiede inoltre la regolare profilassi contro cimurro, parvoviroso, parainfluenza, epatite, leptospirosi e patologie da coronavirus per i cani, panleucopenia, caliciviroso, rinotracheite per i gatti effettuate 30 giorni prima dello sbarco in Giappone. Non più di 4 giorni prima della partenza devono essere certificati il trattamento antiparassitario per pulci e pidocchi con fipronil e il trattamento antielmintico con praziquantel. Tutti i trattamenti sanitari e la certificazione dello stato di buona salute dell'animale devono essere riportati, non più di 2 giorni prima del movimento dal veterinario ufficiale sui Moduli A e C scaricabili dal sito web: www.maff-aqs.go.jp.

Inoltre il proprietario, 40 giorni prima dell'arrivo in Giappone, deve inviare via fax o e-mail all'*Animal Quarantine Station* (AQS) dell'aeroporto o porto di sbarco apposita modulistica che notifica l'arrivo dell'animale e che è seguita da un permesso di importazione che viene inviato dall'AQS al richiedente e che deve essere allegato ai documenti con cui l'animale viaggia.

Islanda

Tutti i cani e gatti che vengono importati in Islanda sono sottoposti a quarantena di 4 settimane. Non sono ammessi in nessun caso animali di età inferiore ai 5 mesi, soggetti in gestazione o allattamento, soggetti in convalescenza, cani appartenenti alle seguenti razze: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Dogo Argentino e gli incroci con il lupo selvatico. Gli animali devono essere in possesso di regolare passaporto, identificati con microchip applicato prima o al momento dell'ultima vaccinazione



Per gli animali che viaggiano via terra dall'Italia verso il Regno Unito le autorità britanniche richiedono che i trattamenti antiparassitari siano eseguiti e certificati in Francia.

antirabbica, vaccinati contro la rabbia almeno 120 giorni prima della partenza se si tratta di prima vaccinazione, 30 giorni se è un richiamo ed esito positivo della titolazione anticorpale con prelievo eseguito a 30 giorni dalla vaccinazione.

Inoltre sul passaporto deve essere certificata la regolare immunoprofilassi, effettuata almeno 30 giorni prima del movimento, contro cimurro, parvovirus, parainfluenza, epatite per il cane e panleucopenia, calicivirus e rinotracheite per il gatto.

Nei 21 giorni antecedenti la partenza i cani devono essere sottoposti ad esame sierologico per ricerca anticorpi per *Brucella canis*, i gatti per FIV e FeLV presso laboratori riconosciuti. Inoltre vanno sottoposti a ricerca di salmonelle nelle feci: in caso di positività il CVO islandese (*Chief Veterinary Officer*) provvede a effettuare un'adeguata valutazione del rischio. Non più di 10 giorni prima della partenza cani e gatti vanno sottoposti a trattamento antiparassitario e antielmintico, certificati dal veterinario ufficiale con tutti gli altri accertamenti sanitari su apposita modulistica che ha una validità di 10 giorni dalla data di emissione.

Una copia di tale certificato sanitario deve essere inoltrata al CVO islandese (*Chief Veterinary Officer*) per l'approvazione 5 giorni prima dell'importazione. Il proprietario deve inoltre aver cura di richiedere al Ministero dell'Agricoltura islandese uno specifico permesso di importazione che viene rilasciato

dopo pagamento di un dazio [35]. Inoltre è essenziale prenotare con largo anticipo la quarantena presso il sito di Hrisey e il volo, dato che gli animali possono sbarcare solo presso l'aeroporto di Keflavik.

Israele

In Israele, dal 1 maggio 2010, è entrata in vigore la nuova normativa che regola l'introduzione di cani e gatti nei suoi territori. Non è ammessa l'importazione di soggetti di età inferiore ai 4 mesi o appartenenti a razze di cani considerate pericolose (American Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier, Dogo Argentino, Japanese Tosa, Staffordshire Bull Terrier, Pitt Bull Terrier, Fila Brasileiro, Rottweiler e loro incroci).

Gli animali devono essere dotati di microchip a norma ISO 11784 e ISO 11785. Devono essere scortati da un certificato sanitario che deve essere firmato da un veterinario ufficiale e ha una validità di 10 giorni dalla data del rilascio. In esso deve essere registrata la vaccinazione nei confronti della rabbia effettuata da non meno di 30 giorni e da non oltre 12 mesi, l'esito favorevole dell'esame di titolazione anticorpi contro il virus della rabbia, con prelievo effettuato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e l'assenza di segni clinici di malattie infettive o contagiose.

Il proprietario deve richiedere un permesso di importazione alle autorità israeliane. Tale permesso non è necessario se si limita a introdurre un numero massimo di 2 soggetti, dotati di certificato sanitario e di dichiarazione del proprietario che gli animali sono in suo possesso da almeno 90 giorni. Deve comunque notificare, con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo prima del carico degli animali su aereo o nave, il loro arrivo, via fax o e-mail all'ufficio veterinario del porto o aeroporto di ingresso. La notifica deve essere accompagnata dal certificato sanitario.

L'importazione può avvenire solamente attraverso i seguenti punti di sbarco: aeroporto di Ben Gurion, porto di Haifa, porto di Ashdod e porto di Eilat [36].

Sudafrica

- La normativa sudafricana per l'ingresso a fini non commerciali di cani provenienti dall'Unione Europea ha subito delle modifiche a partire dal 1 aprile 2010.

Gli animali devono essere identificati da un microchip a norma e scortati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale nei 10 giorni antecedenti la partenza, dove si attesta il buono stato di salute dell'animale, la vaccinazione antirabbica effettuata da più di 30 giorni e meno di 12 mesi e l'esito di una serie di esami sierologici effettuati nei 30 giorni antecedenti la partenza.

Sono richiesti: esito negativo della sieroagglutinazione per *Brucella canis*; test di agglutinazione su carta negativo per *Tripansomoma evansi* confermato dallo striscio di sangue colorato con GIEMSA; esito negativo dell'immunofluorescenza e dello



Sul passaporto deve essere certificata una visita clinica nelle ventiquattro ore prima della partenza.

striscio di sangue colorato con GIEMSA per *Babesia gibsoni*; esito negativo della microfiltrazione per *Dirofilaria immitis* ed esito negativo dell'esame sierologico per *Leishmania* spp. eseguito con ELISA, agglutinazione diretta o immunofluorescenza indiretta a scelta. Dall'esito negativo dell'esame per *Dirofilaria immitis* deve iniziare il trattamento con uno dei seguenti principi attivi alla dose raccomandata e secondo gli intervalli previsti:

- dietilcarbamazina (5-6 mg/kg al dì per bocca);
- ivermectina (6 µg/kg per bocca una volta al mese);
- milbemicinaossima (0,5 mg/kg per bocca un volta al mese);
- moxidectina (3 µg/kg per bocca una volta al mese).

Questi vanno registrati sul certificato sanitario, dove il veterinario dichiara di mettere a conoscenza il proprietario che il trattamento deve proseguire per i 6 mesi seguenti l'ingresso in Sudafrica e che il proprietario o chi ha in custodia il cane è in possesso di un quantitativo di farmaco sufficiente a completare il periodo di trattamento richiesto [37].

Movimentazione a fini non-commerciali del Furetto

Negli ultimi anni il furetto domestico (*Mustela putorius furo*) è diventato un animale da compagnia diffuso anche in Italia, di conseguenza si devono affrontare sempre più di frequente le problematiche legate alla movimentazione a fini non-commerciali di questi mustelidi. Per la normativa europea, il furetto viene considerato alla stregua del cane e del gatto e quindi i requisiti sanitari sono quelli richiesti dal Reg. (CE) N. 998/2003. L'animale deve essere dotato di microchip e passaporto europeo, vaccinato annualmente contro il cimurro, sottoposto a vaccinazione antirabbica e alla conseguente titolazione anticorpale per Regno Unito, Irlanda, Malta e Svezia, ai trattamenti antiparassitari e a visita clinica 24 ore prima della

partenza secondo le stesse modalità richieste per i cani e i gatti. Si ricorda che tra gli Stati Membri, il Portogallo non riconosce i furetti come specie domestica e ne vieta la detenzione.

La titolazione anticorpale con prelievo di sangue effettuato a 30 giorni dalla vaccinazione antirabbica è necessaria per i movimenti da Paesi Terzi che non rientrano nell'allegato II parte C del Reg. (CE) N. 998/2003 [4].

Per quanto riguarda i movimenti verso i Paesi Terzi, i requisiti sanitari richiesti per i furetti corrispondono nella maggior parte dei casi a quelli per i cani e i gatti. Un'eccezione è il Giappone che per i furetti richiede una certificazione dello stato di buona salute dell'animale rilasciato dai Servizi Veterinari delle aziende ULSS, in cui si escludono segni clinici imputabili alla rabbia. Inoltre, l'animale deve aver vissuto negli ultimi 6 mesi o dalla nascita in uno Stato che il Ministero della Salute, Lavoro e Welfare giapponese riconosce come "rabies free"; se invece proviene da uno Stato che non ha questa caratteristica deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: assenza di casi di rabbia nello Stato di provenienza negli ultimi 12 mesi; mantenimento dell'animale sotto osservazione in una struttura adibita alla quarantena nella nazione di provenienza per gli ultimi 6 mesi prima del movimento [38].

L'importazione di tale specie è vietata per motivazioni protezionistiche nei confronti della fauna autoctona in molti Paesi quali Isola Ascension, Antigua e Barbuda, Australia e Nuova Zelanda, Nuova Caledonia, Vanuatu, Wallis e Futuna, Polinesia francese, Isole Caraibiche (Barbados, Isole Cayman, Trinidad e Tobago, Saint Kitts e Nevis), Isole Vergini Britanniche, Mauritius, Monserrat, Giamaica, Saint Vincent e Grenadine, Groenlandia, Isole Faer Øer e Islanda.

Conclusioni

La rassegna presentata in questo lavoro ha messo in luce la specificità delle richieste dei Paesi interessati nella normativa in relazione alla movimentazione a fini non-commerciali di cani, gatti e furetti, anche sottolineandone l'indispensabile divenire.

Infatti la normativa europea e internazionale è in continua evoluzione e può subire variazioni periodiche, a volte anche solo momentanee, legate alla contingente situazione epidemiologica e politica. Di conseguenza, nel momento in cui si deve affrontare un viaggio con un animale da compagnia al seguito è opportuno informarsi con largo anticipo circa la normativa specifica in vigore nello Stato di destinazione, rivolgendosi a consolati e ambasciate.

In tal senso nella bibliografia sono inseriti i siti web che possono essere maggiormente utili per una rapida e aggiornata consultazione, da parte del veterinario e del proprietario degli animali, dai quali è possibile scaricare anche l'eventuale modulistica richiesta dalle procedure.